

## Delibera n° 805

Estratto del processo verbale della seduta del  
**21 maggio 2021**

**oggetto:**

LR 10/2012 - ART 3 - FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE SPA: RINNOVO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO.

<b>Massimiliano FEDRIGA</b>	Presidente	presente
<b>Riccardo RICCARDI</b>	Vice Presidente	presente
<b>Sergio Emidio BINI</b>	Assessore	presente
<b>Sebastiano CALLARI</b>	Assessore	presente
<b>Tiziana GIBELLI</b>	Assessore	presente
<b>Graziano PIZZIMENTI</b>	Assessore	presente
<b>Pierpaolo ROBERTI</b>	Assessore	presente
<b>Alessia ROSOLEN</b>	Assessore	presente
<b>Fabio SCOCCIMARRO</b>	Assessore	presente
<b>Stefano ZANNIER</b>	Assessore	presente
<b>Barbara ZILLI</b>	Assessore	presente

**Gianni CORTIULA** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Visto** l'articolo 4, comma 87, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22, recante *"Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009"*, che autorizza l'Amministrazione regionale a costituire, anche con soggetti pubblici operanti nel settore della viabilità, una società di progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere di viabilità, ivi incluse quelle trasferite ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs 111/2004 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia concernente il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), nonché a sostenere le spese per la sua costituzione;

**Visto** il vigente articolo 63 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23, recante *"Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità"*, il quale dispone che la società di cui all'articolo 4, comma 87, della su citata LR 22/2007, è a capitale interamente pubblico ed ha per oggetto sociale esclusivo la progettazione, la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la vigilanza di opere di viabilità, in particolare sulla viabilità di interesse regionale di cui al decreto legislativo 111/2004, e successive modifiche, ed è costituita anche con soggetti pubblici intestatari o titolari di diritto d'uso di demanio stradale;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera k), della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10, recante *"Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali"*, con la quale la Regione ha confermato la propria partecipazione nella Friuli Venezia Giulia Strade SpA;

**Dato atto** che attualmente la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è titolare dell'intero capitale sociale della Friuli Venezia Giulia Strade SpA, società *in house* della Regione, come disposto con deliberazione di giunta regionale n. 409 del 13/03/2017 *"Modalità di esercizio del controllo analogo da parte della Regione Friuli Venezia Giulia sulle società in house interamente possedute"*, integrata dalla deliberazione n. 917 del 07/06/2019;

**Atteso** che la Società Friuli Venezia Giulia Strade SpA, con nota prot. 5322 del 15/04/2021, ha comunicato la convocazione, in data 28 maggio 2021, dell'assemblea ordinaria, che prevede, tra gli altri punti all'ordine del giorno, il rinnovo dell'organo amministrativo giunto, con l'approvazione del bilancio al 31/12/2020, alla naturale scadenza del proprio mandato;

**Atteso** che si rende, quindi, necessario procedere al rinnovo dell'organo amministrativo;

**Visto** l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica."* ai sensi del quale l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico;

**Atteso che**, ai sensi del citato articolo 11, comma 3, del TU 175/2016, qualora l'assemblea disponga che la Società a controllo pubblico sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, *<< l'assemblea [... adotta] una delibera motivata [esponendo le] specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo [comunque] conto delle esigenze di contenimento dei costi [...]. [Tale] delibera [va quindi] trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15 [MEF].>>*

**Visto** l'articolo 26, comma 1, dello Statuto, ai sensi del quale la società può essere amministrata, alternativamente, nel rispetto delle disposizioni normative e dei provvedimenti di attuazione tempo per tempo vigenti, da un amministratore unico o da un CdA composto da tre o da cinque membri così come determinato dall'Assemblea ordinaria dei Soci al momento della nomina;

**Ritenuto** di confermare che l'organo amministrativo della Società sia rappresentato da un CdA costituito da tre componenti, incluso il Presidente, in considerazione della complessità strutturale e gestionale che presenta la Società mantenendo, peraltro,

gli obiettivi di razionalizzazione e di contenimento della spesa finora perseguiti;

**Visto** l'articolo 26, comma 4, dello Statuto, ai sensi del quale nel caso di nomina di un CdA e qualora la Regione Friuli-Venezia Giulia sia socio unico, quest'ultima nomina i Consiglieri ai sensi dell'articolo 2449 Codice Civile;

**Visto** l'articolo 26, comma 3, dello Statuto, ai sensi del quale gli Amministratori sono nominati nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi;

**Considerate** le disposizioni normative nazionali e regionali vigenti in materia di nomine ed in particolare:

- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante *"Disposizioni in materia di inconfirmità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*;
- il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, recante *"Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*;
- la legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, recante *"Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici"*;
- il divieto di cumulo degli incarichi di cui all'articolo 13 della LR 10/2012;

**Richiamato** il divieto di attribuire incarichi a soggetti in quiescenza di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante *"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario"* convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166 recante *"Regolamento relativo ai compensi per gli amministratori con deleghe delle società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'ex articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214"* salva la gratuità dell'incarico;

**Richiamato** l'articolo 2 dell'Allegato alla citata deliberazione n. 917 secondo cui *<< Il Presidente della Regione o la Giunta regionale con propria deliberazione, secondo le rispettive competenze, provvedono alla nomina e alla revoca degli amministratori e dei sindaci delle società in house, stabilendo il relativo compenso [...] >>*;

**Ricordato** che, ai sensi di quanto stabilito dall'art 3, comma 2, della LR 10/2012, *<< [...] il potere di nomina ovvero di designazione dei rappresentanti regionali negli organi societari, avente carattere fiduciario, è di competenza del Presidente della Regione [...] >>*;

**Atteso** quindi che, il Presidente della Regione, d'intesa con l'Assessore alle finanze, ha ritenuto di confermare alla carica di Presidente del CdA, il dott. Raffaele Fantelli, come già disposto con deliberazione di Generalità n. 756 del 14/05/2021;

**Considerato** che sulla candidatura del Presidente del CdA trova applicazione la procedura presso la Giunta per le nomine del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, recante *"Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici"*;

**Atteso** che nella seduta tenutasi in data 19/05/2021, la Giunta per le nomine si è favorevolmente espressa sulla candidatura di Raffaele Fantelli;

**Atteso** che, ai sensi del già citato articolo 3, comma 2, della LR 10/2012, il Presidente della Regione, d'intesa con l'Assessore alle finanze, ritiene di confermare anche i Consiglieri uscenti, Cristiana Gallizia e Ferruccio Anzit, in considerazione del loro *curriculum vitae* che ne qualifica la competenza professionale anche in ragione dell'esperienza già maturata nel precedente triennio in veste di membri del CdA

della Società di cui trattasi;

**Visto** l'articolo 2383 codice civile e l'articolo 26, comma 12, dello Statuto, ai sensi dei quali gli amministratori durano in carica per un massimo di tre esercizi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica;

**Atteso** quindi che, i Consiglieri individuati, incluso il Presidente del CdA, rimarranno in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2023;

**Considerato** che, ai sensi dell'art 15 comma 1, lettera e) dello Statuto della Società, è riservata alla competenza dell'assemblea ordinaria la determinazione del compenso degli Amministratori;

**Visto** l'articolo 30 dello Statuto della Società, secondo il quale ai componenti del CdA spetta un compenso e il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, nei limiti delle deliberazioni assunte dall'assemblea dei soci, nel rispetto delle disposizioni normative e dei relativi provvedimenti attuativi, anche regionali, vigenti in materia di tetti retributivi massimi e di pubblicità e trasparenza;

**Visto** l'articolo 39, comma 1, della legge regionale 11 ottobre 2013, n. 13, recante *"Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003"*, secondo il quale il compenso degli amministratori delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalla Regione, è calcolato in modo tale che non superi il trattamento economico onnicomprensivo del Presidente della Regione che ammonta ad € 150.360,00 lordi annui;

**Visto** l'articolo 11, comma 6, del TU 175/2016, il quale, stabilisce che, *<< con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze [...] >>*, ancora non emanato, *<< [...] per le società a controllo pubblico [saranno] definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per ciascuna fascia [sarà] determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società [dovranno] fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, [...] che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. [...] fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto [...] >>*;

**Visto** l'articolo 11, comma 7, del TU 175/2016, ai sensi del quale, fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del DL 95/2012 secondo cui *<< il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori [...], ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013 >>*;

**Atteso** che dal bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 risulta che la Società ha sostenuto un costo per l'organo amministrativo pari ad Euro 74.074,00;

**Preso atto** che l'80% di tale importo è pari a Euro 59.259,20 e che tale deve considerarsi il costo annuo massimo sostenibile dalla Società per la remunerazione dell'organo amministrativo;

**Ritenuto** di riconoscere al Presidente del CdA, a titolo di remunerazione, l'importo di Euro 50.000,00, comprensivo della remunerazione per eventuali deleghe di gestione, inteso quale costo annuo massimo sostenibile dalla Società, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio debitamente documentate e oltre all'eventuale costo per la copertura assicurativa in relazione al mandato;

**Ritenuto** di riconoscere ai Consiglieri, a titolo di remunerazione, l'importo di Euro 4.500,00 ciascuno, inteso quale costo annuo massimo sostenibile dalla Società, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio debitamente documentate e oltre all'eventuale costo per la copertura assicurativa in relazione al mandato;

**Visto** l'articolo 9, comma 2, del TU, ai sensi del quale per le partecipazioni regionali i diritti del socio sono esercitati secondo la disciplina stabilita dalla regione titolare delle partecipazioni;

**Visto** l'articolo 28, comma 1, dello Statuto, ai sensi del quale il Consiglio di Amministrazione, ove costituito, nomina al suo interno il Presidente, se questo non viene nominato dall'Assemblea, al quale può attribuire deleghe previa autorizzazione dell'Assemblea dei Soci;

**Considerato** quindi opportuno, per quanto previsto dal citato articolo 28 dello Statuto, autorizzare il CdA, in sede assembleare, ad attribuire al Presidente deleghe gestionali dirette che saranno individuate dal medesimo CdA al fine di garantire l'ottimizzazione della gestione societaria;

**Ritenuto**, quindi, di autorizzare il delegato a partecipare all'assemblea ordinaria ad esprimersi favorevolmente sul rinnovo dell'organo amministrativo che viene confermato in un CdA, sulla nomina dei soggetti indicati dalla presente deliberazione, sull'autorizzazione del CdA all'attribuzione di eventuali deleghe al Presidente come individuate dal medesimo CdA, sulla remunerazione spettante al Presidente del CdA e ai Consiglieri secondo le indicazioni contenute nella presente deliberazione, nonché di autorizzare il medesimo delegato ad esprimersi in senso favorevole con riguardo ad eventuali iniziative di rilievo meramente formale o che vengano eventualmente suggerite per maggiore chiarezza e coerenza delle formulazioni e delle deliberazioni;

**Su proposta** dell'Assessore alle finanze,

**La Giunta regionale** all'unanimità

### **Delibera**

1. per le motivazioni illustrate in premessa, di determinare che la Friuli Venezia Giulia Strade SpA sia amministrata da un CdA costituito da tre componenti, incluso il Presidente, in considerazione della complessità gestionale che presenta l'attività della Società;
2. di designare alla carica di Presidente del CdA, Raffaele Fantelli, e alla carica di Consiglieri, Cristiana Gallizia e Ferruccio Anzit, che rivestiranno le stesse per tre esercizi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio che chiuderà al 31/12/2023;
3. di riconoscere al Presidente del CdA l'importo di Euro 50.000,00, comprensivo della remunerazione per eventuali deleghe di gestione, e ai due Consiglieri l'importo di Euro 4.500,00 ciascuno, per un totale di Euro 59.000,00, da intendersi come costo annuo massimo sostenibile dalla Società come remunerazione dell'organo amministrativo, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio debitamente documentate e oltre all'eventuale costo per la copertura assicurativa in relazione al mandato;
4. di autorizzare il delegato a partecipare all'assemblea ordinaria ad esprimersi favorevolmente sul rinnovo dell'organo amministrativo che viene confermato in un CdA, sulla nomina dei soggetti indicati dalla presente deliberazione, sull'autorizzazione del CdA all'attribuzione di eventuali deleghe al Presidente come individuate dal medesimo CdA, sulla remunerazione spettante al Presidente del CdA e ai Consiglieri secondo le indicazioni contenute nella presente deliberazione, nonché di autorizzare il medesimo delegato ad esprimersi in senso favorevole con riguardo ad eventuali iniziative di rilievo

meramente formale o che vengano eventualmente suggerite per maggiore chiarezza e coerenza delle formulazioni e delle deliberazioni.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE